

le lettere

A PROPOSITO DI PARCHEGGI

Multe e ricorsi a Lecco: bisogna conoscere il codice

Egregio direttore,
ho appreso dalla stampa che il Giudice di pace di Lecco ha accolto un ricorso di una donna sanzionata in via Marco D'Oggiono per non avere esposto il tagliando del parchimetro in maniera visibile e avrebbe annullato il verbale con una duplice motivazione: mancanza di posti gratuiti a fianco di quelli a pagamento e notifica inesistente perché non effettuata dalla Polizia Locale ma da una società privata.

Nessun problema, in Italia esistono tre gradi di giudizio ed entrambe le parti possono far valere le proprie ragioni fino al Supremo Giudice di legittimità. Ma quando la controparte è il Comune di Lecco avviene "ex abrupto" la levata di scudi dell'amministratore pubblico. Allora ne "La Provincia" del 13.03.2008 si legge che l'assessore Luca Teti ritiene "ingiuste sotto ogni aspetto le motivazioni del giudice, il quale, secondo lui, interpreta la normativa a modo suo e di conseguenza una sentenza può cambiare a seconda del giudice che la emette" e a lui fa eco Fabio Dadati, presidente di Linee Lecco, politico anche lui, il quale "ritiene assurdo che la signora multata sia andata a cercare cavilli legali per non pagare una ammenda che evidentemente si meritava" (lo dice lui ma il giudice è stato di parere diverso).

L'assessore Teti dice al cronista a) che il codice non prevede che nelle zone di particolare rilevanza urbanistica si debbano riservare posti gratuiti a fianco di quelli a pagamento, b) che chi sbaglia deve pagare, c) che l'utente non deve cercare cavilli legali per non pagare e d) che Lecco è la patria dell'avvocato Azzecagarbugli, autorizzando implicitamente il cronista a formulare il seguente titolo:

"Azzecagarbugli colpisce ancora, quella sanzione era giustissima"; a chi è attribuito il titolo di Azzecagarbugli non è difficile immaginarlo, posto che la materia d'esame è un pronunciamento del giudice. Non appaia superfluo richiamare all'attenzione dell'assessore che "la qualifica di Azzecagarbugli riferita ad un giudice costituisce espressione di palese disprezzo verso le formalità del processo ed è pertanto lesiva della reputazione (Trib. Roma, 31/10/1991). Ma l'aspetto, a dir poco, singolare sta nel fatto che, stante a quanto riferitomi dal cronista, non esiste alcuna sentenza e Teti ha disquisito su un dispositivo di sentenza che non contiene alcuna motivazione. Il Giudice, che non è certamente l'avvocato Azzecagarbugli, ha semplicemente detto che "in nome del popolo italiano accoglie il ricorso e annulla il verbale", senza alcuna motivazione, per cui le motivazioni potrebbero essere al-

tre rispetto a quelle eccepite dalla ricorrente, magari rilevabili d'ufficio da parte del giudice. Basterebbe solo questo per qualificare il peso specifico dell'assessore Teti, il quale critica e pensa già all'appello senza conoscere le motivazioni. In buona sostanza, Teti ha scambiato le eccezioni di illegittimità della ricorrente con le motivazioni del giudice. Ma anche se costui avesse letto nel pensiero del giudice e fossero veramente quelle le motivazioni, allo stesso sfugge, però, che, in primo luogo, chi aggira la legge non è l'utente ma l'autorità procedente, la quale, a seguito della decisione del Supremo Collegio sulle strisce bianche e blu, corre ai ripari e fa deliberare dalla giunta le zone di particolare rilevanza urbanistica, pur di non rinunciare ai lauti guadagni in sintonia con l'Aipa e la Selecta che effettuano le notifiche ad un prezzo vergognosamente e scandalosamente maggiorato; e che, in secondo luogo, il codice non dice che chi sbaglia deve pagare (teoria del salumiere, del fruttivendolo e/o del venditore di caffè), bensì stabilisce il rispetto delle norme sia da parte dell'utente che da parte dell'autorità procedente, la quale, se non vi si attiene, subisce la sconfitta.

Siano eloquenti per l'assessore Teti i seguenti due esempi: 1) anche se è nota la ZTL l'utente non può essere sanzionato se la segnaletica non è quella prescritta dal regolamento e raccomandata dal Ministero delle Infrastrutture;

2) se la normativa sancisce che le postazioni di controllo per il rilevamento della velocità sulla rete stradale devono essere preventivamente segnalate e ben visibili con cartelli e tali cartelli non sono esposti dall'autorità procedente, l'utente non può essere sanzionato con l'uso dell'autovelox anche se viaggia a 300 km/h in una strada con limite di 50 km/h. Ma, a quanto pare, Teti vorrebbe tornare al Medio Evo, eliminando dal mondo giuridico il diritto del cittadino di difendersi e far valere le proprie ragioni.

Ah, già, ma chi è Teti? E' un giurisperito? E' un avvocato? E' un laureato che abbia avuto a che fare in qualche modo con il diritto? Niente di tutto ciò! E allora da dove promana tanta baldanza e sicumera di volerne sapere più di un giudice? Certamente da quello sparuto numero di elettori che lo ha votato.

Ecco cosa può fare la politica quando dà alla testa, riesce persino a far spumeggiare l'ignoranza che diventa sapienza. Sarebbe auspicabile, invece, che l'assessore Teti riuscisse, se ne è capace, a far lavorare il personale a lui, sia pure temporaneamente, sottoposto nel rispetto della normativa vigente e così diminuirebbero i ricorsi.

Grato se vorrà compiacersi di pubblicare la predente, La ringrazio e Le porgo i miei più distinti saluti.

Calogero Sanfilippo
Lecco